



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2018 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000)

Atto n. 30 del 28 maggio 2020

Oggetto: INCARICO ALL'AVV. ANDREA GANDINO DELLO STUDIO ASSOCIATO "GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI" PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DA REGIONE LOMBARDIA.

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di maggio nella Casa Comunale di Campione d'Italia

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DR. SSA PAGANO ANGELA

PREMESSO:

- che il Comune di Campione d'Italia, con delibera n. 11 del 7 giugno 2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 17 luglio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione Dr.ssa Pagano Angela;
- che ai sensi dell'art. 252 , comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. il Commissario Straordinario di Liquidazione in data 19 luglio 2018 si è regolarmente insediato presso il Comune di Campione d'Italia;

PRESO ATTO:

- che con PEC in data 29 aprile 2020, allocata al protocollo n. 2451, veniva notificata da Regione Lombardia un'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, previo atto di costituzione in mora in data 07.03.2020, per il recupero della somma di € 87.447.755,52 per costi sostenuti per l'assistenza sanitaria ai cittadini campionesi e riferita agli anni 2005-2018;
- che la medesima ordinanza è stata notificata anche al Comune di Campione d'Italia;

RITENUTO di dover proporre opposizione a detta ordinanza conferire a tal fine specifico incarico legale;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, tuttavia, che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Che, pertanto, in ossequio ai summenzionati principi ed al fine di individuare una platea di soggetti idonei, il Comune di Campione d'Italia, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21 in data 12.05.2020, ha approvato apposito schema di avviso per il conferimento dell'incarico legale in argomento, al fine di acquisire la manifestazione di interesse da parte dei professionisti;

Che alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, e cioè entro il 19 maggio 2020, sono pervenute n. 31 domande, delle quali n. 2 senza il requisito di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e n. 1 senza il curriculum;

DATO ATTO che le istanze ed i curricula allegati sono stati esaminati con il Commissario Prefettizio, atteso che ragioni di opportunità suggeriscono di conferire l'incarico congiuntamente al medesimo legale;

Che, in esito a detto esame, il curriculum dell'Avv. Andrea Gandino – con studio in Torino – è stato ritenuto idoneo per la difesa dell'Ente;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 11 maggio 2012, n. 2730 ove si legge:

"...l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare";

ed ancora:

"...il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto

lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici";

RITENUTO, pertanto, che debba permanere in capo all'Ente la possibilità di individuare fiduciarmente il soggetto chiamato a rappresentarlo;

Accertata la regolarità della certificazione Durc D.L. 210/2002 e ss.mm.ii. trasmessa dall'Avv. Gandino e depositata in atti;

Visti:

- il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016;

DELIBERA

- 1) di incaricare l'Avv. Andrea Gandino, con studio a Torino in Corso Duca degli Abruzzi, n.4, C.F. GNDNDR78H16L219M - P.I. 11271800010 a rappresentare e difendere l'OSL del Comune di Campione d'Italia per opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento della Regione Lombardia innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Milano, con rito di cognizione;
- 2) di dare atto che con successivo atto si provvederà alla formalizzazione dell'impegno di spesa derivante dalla presente deliberazione;
- 3) di dare, altresì, atto che la suddetta spesa sarà ripartita con il Comune di Campione d'Italia con criteri e modalità da stabilirsi;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune a cura dell'ufficio segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Angela Pagano

Handwritten signature of Angela Pagano in black ink.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

28 MAG. 2020

Lì 28 MAG. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of the Segretario Generale in black ink.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione.
